



Bruxelles, 3.9.2014
COM(2014) 552 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

ALLEGATI

della

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) e le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Salmo salar</i>	SAL	Salmone atlantico
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 30-31 HER/3D30.; HER/3D31.
Finlandia	152 932		
Svezia	33 602		
Unione	186 534		
TAC	186 534	TAC analitico	

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.
Danimarca	3 115		
Germania	12 259		
Finlandia	2		

Polonia	2 891	
Svezia	3 953	
Unione	22 220	
TAC	22 220	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.
Danimarca	3 744		
Germania	993		
Estonia	19 120		
Finlandia	37 321		
Lettonia	4 718		
Lituania	4 968		
Polonia	42 400		
Svezia	56 921		
Unione	170 185		
TAC	Non pertinente	TAC analitico	

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisione 28.1 HER/03D.RG
Estonia	17 908		
Lettonia	20 872		
Unione	38 780		
TAC	38 780	TAC analitico	

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32 COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Estonia	<i>pm</i>		
Finlandia	<i>pm</i>		
Lettonia	<i>pm</i>		
Lituania	<i>pm</i>		
Polonia	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.
Danimarca	3 838		
Germania	1 877		
Estonia	85		
Finlandia	75		
Lettonia	318		
Lituania	206		
Polonia	1 027		
Svezia	1 367		
Unione	8 793		
TAC	8 793	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.
Danimarca	2 327		
Germania	259		
Polonia	487		
Svezia	176		
Unione	3 249		
TAC	3 249	TAC precauzionale	

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31 SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.
Danimarca	20 290 (1)		
Germania	2 257 (1)		
Estonia	2 062 (1)		
Finlandia	25 300 (1)		
Lettonia	12 905 (1)		
Lituania	1 517 (1)		
Polonia	6 155 (1)		
Svezia	27 425 (1)		
Unione	97 911 (1)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
(1) Numero di individui.			

Specie:	Atlantic salmon <i>Salmo salar</i>	Zona:	Acque dell'Unione della sottodivisione 32 SAL/3D32.
Estonia	1 029 (1)		
Finlandia	9 005 (1)		
Unione	10 034 (1)		
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale	

(1) Numero di individui.

Specie:	Spratto	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32
	<i>Sprattus sprattus</i>		SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
Danimarca	19 691		
Germania	12 475		
Estonia	22 866		
Finlandia	10 308		
Lettonia	27 617		
Lituania	9 990		
Polonia	58 608		
Svezia	38 067		
Unione	199 622		
TAC	Non pertinente	TAC analitico	

ALLEGATO II

LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

1. Gli Stati membri assegnano il diritto a un massimo di 132 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 22-24, ad eccezione del periodo dal 1° al 30 aprile, in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007, ai pescherecci dell'Unione battenti la propria bandiera operanti con:
 - a) reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm;
 - b) reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm;
 - c) palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica detta "jigging".
2. In deroga al punto 1, e ove richiesto da una gestione efficace delle possibilità di pesca, uno Stato membro può assegnare ai pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera il diritto a giorni supplementari di assenza dal porto se:
 - a) un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera che sono soggetti a limitazione dello sforzo nella stessa zona, e
 - b) la capacità, in termini di kW, di ciascun peschereccio cedente è uguale o superiore a quella dei pescherecci riceventi.
3. Il numero dei pescherecci riceventi di cui al punto 2 non può superare il 15% del numero totale di pescherecci dello Stato membro interessato, come indicato al punto 1.